

- dell'art. 11;
  - dell'art. 12, n. 1, lett. d), limitatamente a Gibilterra;
  - dell'art. 12, n. 2;
  - dell'art. 12, n. 4;
  - dell'art. 13, n. 1;
  - dell'art. 14, n. 2;
  - dell'art. 15;
  - dell'art. 16;
  - dell'insieme della direttiva oltre le sue acque territoriali,
- è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 59 del 6.3.2004.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 ottobre 2005

**nel procedimento C-73/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte e Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd (<sup>1</sup>)**

**(«Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia di contratti d'affitto di immobili — Diritto di uso a tempo parziale di un bene immobile»)**

(2005/C 315/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-73/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), con decisione 27 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2004, nella causa tra Brigitte e Marcus Klein e Rhodos Management Ltd, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues,

K. Schiemann e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad un contratto di adesione a un club che, in compenso di un diritto di adesione che costituisce l'elemento principale del prezzo globale, consente agli aderenti di acquisire un diritto di uso a tempo parziale su un bene immobile unicamente designato per tipo e ubicazione e prevede l'iscrizione degli aderenti ad un'organizzazione che consente uno scambio del loro diritto d'uso.

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.4.2004.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

**nel procedimento C-258/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio)]: Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis (<sup>1</sup>)**

**(«Persone in cerca di occupazione — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazione — Articolo 39 CE — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato»)**

(2005/C 315/11)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-258/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dalla cour du travail de Liège (Belgio), con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra Office national de l'emploi e Ioannis Ioannidis, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: